

**Con la sentenza n. 26574 dell'8.11-17.12.2007** (che verrà pubblicata nel numero 2/2008 della rivista *Famiglia e minori*), la Suprema Corte, premesso che l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155-*quater* cod. civ., è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (così come confermato dal testuale riferimento, nella citata norma, all'«*interesse dei figli*» in genere e non più all'affidamento dei figli minori), ha sostenuto che la previsione legislativa della cessazione dell'assegnazione, nell'ipotesi in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, ovvero conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio, non si pone in contraddizione con la predetta finalità della disposizione normativa, trattandosi di «*mera conseguenza dell'avere l'abitazione perduto, nei primi due casi, oggettivamente, la sua funzione, e negli altri due casi per essere venuto meno, secondo la valutazione del legislatore, in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge assegnatario, quell'habitat che si intendeva conservare, finché possibile, ai figli*» (così, testualmente, nella pronuncia in esame).

Ne discende che la convivenza *more uxorio* ovvero il nuovo matrimonio contratto dal coniuge assegnatario comportano l'evoluzione e la trasformazione del nucleo familiare originario, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare (si veda, in chiave sistematica, Cass. 17 luglio 1997, n. 6559, in *Dir. famiglia*, 1998, 52).

Ciò in considerazione del fatto che l'espressione «*casa familiare*» non connota materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e familiare, ma indica il «*centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza*» (così Cass. 9 settembre 2002, n. 13065, in *Dir. famiglia*, 2003, 36, con nota di M.F. Tommasini, *Il problema dell'assegnazione della casa familiare "non disponibile" e della natura giuridica del contributo compensativo*), nel senso esattamente del luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita dei membri del «nucleo familiare» originario, composto dall'assegnatario e dai figli (casa familiare «in senso soggettivo» o «psicologico»).

Con la conseguenza che l'ingresso di una terza persona nella casa familiare (si tratti del nuovo coniuge ovvero del convivente del genitore assegnatario) fa venire meno l'*habitat* familiare (sotto il profilo soggettivo) e, per lo effetto, la stessa finalità cui è preposto il provvedimento di assegnazione (si rinvia, ove ritenuto, a C. Padalino, *L'affidamento condiviso dei figli*, Torino, 2006, 154).

In altri termini, la richiamata finalità dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale (preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli), che comporta una notevole compressione del diritto di proprietà (o comproprietà) del coniuge onerato, impone di determinare il soggetto beneficiario dell'assegnazione in senso restrittivo, con riguardo unicamente al nucleo familiare composto dal genitore affidatario e dai figli, e, quindi, con esclusione di qualunque nuovo nucleo familiare costituito dal coniuge assegnatario

dell'immobile (si veda, con riferimento all'oggetto dell'assegnazione, Cass. 16 luglio 1992, n. 8667, in *Giust. civ.*, 1992, I, 3002).

**Carmelo Padalino**